

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3144

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro dell'Ambiente

(RUFFOLO)

di concerto col Ministro della Sanità

(DE LORENZO)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(MARINI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BODRATO)

e col Ministro del Tesoro

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GENNAIO 1992

Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 4, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

ONOREVOLI SENATORI. - 1. In applicazione del comma 4 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono pervenute al Ministero dell'ambiente 211 notifiche di stabilimenti industriali con allegati i rapporti di sicurezza relativi a 707 impianti.

Nel gennaio 1990 sono state avviate ad istruttoria 21 notifiche (sulle 211 pervenute) assegnate ad altrettanti istruttori per l'esame previsto all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988.

A tutt'oggi nessuna istruttoria ha svolto l'iter previsto dagli articoli 18 e 19.

2. La situazione sopra descritta mette in evidenza contraddizioni e carenze, riferibili sia alla normativa che all'organizzazione e strutture delle amministrazioni competenti.

Le principali carenze possono essere riferite a:

a) lo schema di istruttoria previsto all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 presenta una molteplicità e sovrapposizioni di competenze degli organi tecnici (quattro), di commissioni consultive (due) e di Ministri concertanti (due) che allungano notevolmente i tempi di conclusione del processo istruttorio;

b) il responsabile di istruttoria ha difficoltà nel portare a termine i suoi compiti in quanto manca del necessario supporto organizzativo e amministrativo;

c) il Ministero dell'ambiente, per lo svolgimento dei compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 (articoli 12, 13, 18 e 19), non ha a disposizione l'organizzazione e il personale necessari;

d) gli organi tecnici (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, Istituto superiore di sanità, Consiglio nazionale delle ricerche e Corpo nazionale dei vigili del fuoco), hanno una potenzialità

massima di istruttorie inferiore a 5-10 per anno;

e) sussistono sovrapposizioni tra normative precedenti e decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, che determinano conflitti tra organi tecnici.

3. Per ovviare alle contraddizioni ed alle carenze del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 il Ministro dell'ambiente ha diramato una proposta di provvedimento il 6 luglio 1990, successivamente modificata sulla base delle osservazioni delle diverse Amministrazioni dello Stato competenti.

Il disegno di legge di iniziativa dei deputati Andreis, Biondi ed altri (Atto Camera n. 5521), ed un analogo disegno di legge proposto al Senato dai senatori Cutrera, Nebbia, Boato e altri (Atto Senato n. 2834), recepiscono in larga misura le proposte del Ministro dell'ambiente.

4. Il Consiglio dei ministri, sulla base delle proposte del Ministro dell'ambiente e tenendo conto dei disegni di legge presentati, oltrechè di un ordine del giorno (0/6116/Tab.22/2/8) votato alla unanimità dalla Commissione ambiente della Camera il 4 dicembre 1991, ha approvato il provvedimento urgente di modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, al fine di ovviare alle carenze procedurali ed organizzative che risultano più critiche per l'applicazione della norma.

Le misure adottate sono di seguito descritte:

a) si unificano le procedure istruttorie relative a notifiche e dichiarazioni, nel caso facciano riferimento allo stesso stabilimento;

b) si differenziano le procedure tra dichiarazione e notifica nel caso di nuovi impianti;

c) viene introdotto il concerto del Ministro dell'interno negli articoli 12 (fun-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni di indirizzo) 13 (Ministri competenti) e 19 (conclusioni dell'istruttoria), in considerazione del ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

d) sono individuati i compiti di ciascuno degli organi tecnici (Istituto superiore di sanità, ISPESL, Consiglio nazionale delle ricerche, Corpo nazionale dei vigili del fuoco);

e) si introducono procedure semplificate per le istruttorie sulle notifiche;

f) sono assunte misure urgenti per dotare il Ministero dell'ambiente delle strutture tecniche ed amministrative necessarie per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988.

RELAZIONE TECNICA

1. L'articolo 9 prevede l'incremento della dotazione organica del Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e le industrie a rischio, per le attività finalizzate all'amministrazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, quantificato in 110 unità da organizzare con regolamento governativo.

I tempi necessari alla effettiva acquisizione del personale ed al necessario addestramento alle incombenze di elevato contenuto tecnico specifico che sarà chiamato a svolgere soprattutto nelle qualifiche più elevate può prevedibilmente causare una diluizione nel tempo della piena operatività del Servizio.

Per ovviare a tale inconveniente si è ritenuto di poter acquisire a tempo determinato la collaborazione professionale di personale del settore pubblico allargato, già esperto in materia, attribuendogli una indennità che si configura - in termini di costi per l'erario - come aggravio di quello comunque da prevedere ai fini della retribuzione del personale di ruolo.

In termini quantitativi i costi possono essere esposti nel modo che segue:

	<i>(cifre in migliaia)</i>		
	1992	1993	1994
PERSONALE DI RUOLO	3.100.000	3.100.000	3.100.000
80 unità			
Costo medio 38.750/anno			
ESPERTI	900.000	900.000	900.000
30 unità			
Costo medio 30.000/anno			
TOTALE ...	4.000.000	4.000.000	4.000.000

2. L'articolo 10 prevede una più puntuale definizione della indennità da contemplare per gli istruttori nominati ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 ed in particolare ridefinisce il comma 4 dell'articolo 15 della legge 28 agosto 1989, n. 305, semplificando l'iter di definizione della indennità stessa.

Ai fini della risoluzione della problematica dell'indennità agli istruttori per il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 il Ministro dell'ambiente con decreto del 14 giugno 1991 (Allegato 1) ha provveduto a definire i criteri di indennità. Sulla base del decreto sopra

citato, in termini quantitativi i costi possono essere esposti nel modo seguente:

Tipo di Stabilimento	N. Istruttorie	Indennità lorda/mese (L. × 1.000)	Periodo Istrutt. (mesi)	Costo (L. × 1.000)
Categoria 1 (Depositi di liquidi, liquefatti)	126	900	6	680.400
Categoria 2 (Impianti chimici semplici)	44	900	9	356.400
Categoria 3 (Impianti chimici complessi e raffinerie)	43	900	12	464.400
TOTALE ...	213			1.501.200

Il calcolo di cui sopra assume che:

a) ogni istruttore svolga una propria pratica senza la sovrapposizione prevista dall'articolo 3 del decreto ministeriale 14 giugno 1991;

b) il numero delle istruttorie sia quello massimo previsto, tenendo conto che ogni anno nuovi stabilimenti si aggiungono a quelli esistenti ed altri escono dal campo di applicazione della notifica;

c) la stessa cifra calcolata sia impegnata nel 1993 a causa degli aggiornamenti triennali dei rapporti di sicurezza di notifica previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 che perverranno nella seconda metà del 1992 e che dovranno essere istruiti nel 1993;

d) la stessa cifra calcolata sia impegnata nel 1994 a causa delle nuove istruttorie per i depositi (circa 400) previsti dalla seconda modifica della direttiva Seveso (88/610/CEE), la quale è stata recepita in Italia con decreto ministeriale 20 maggio 1991 che prevede invio dei rapporti di sicurezza da parte dei fabbricanti nel 1994.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 4, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

Decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1992.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, recante attuazione della direttiva n. 82/501/CEE, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'adeguata applicazione dell'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, relativo all'istruttoria sui rapporti di sicurezza degli impianti a rischio di incidente rilevante ubicati sul territorio nazionale;

Considerata la necessità di potenziare le strutture organizzative ed il personale addetto alle varie fasi delle procedure previste dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, al fine di rendere più efficace la prevenzione di incidenti rilevanti degli impianti industriali ad alto rischio;

Visto l'ordine del giorno della commissione ambiente della Camera dei deputati, approvato all'unanimità in data 4 dicembre 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (*Nuove attività industriali - Notifica*). - 1. Il fabbricante che inizia, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, una attività industriale rientrante nel campo di applicazione degli articoli 4 e 5 è tenuto a presentare una notifica secondo le modalità previste dai decreti di cui all'articolo 12, comma 1.

2. Il fabbricante, fermo quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, può iniziare l'attività industriale trascorsi sessanta giorni dalla notifica di cui agli articoli 4 e 5, corredata di una perizia giurata, sottoscritta da uno o più professionisti esperti in materia e iscritti nei competenti albi professionali.

3. La perizia giurata da inviare alle medesime autorità destinatarie della notifica, deve attestare:

- a) la veridicità e la completezza delle informazioni;
- b) la conformità delle misure di sicurezza previste alle prescrizioni generali stabilite dai decreti di cui all'articolo 12, comma 1;
- c) la conformità del progetto alle norme di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989.

4. Fatti salvi i provvedimenti di cui all'articolo 19, entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, le autorità competenti possono dettare le prescrizioni che, ai sensi del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, e sulla base delle informazioni contenute nella notifica di cui agli articoli 4 e 5, sono necessarie a garantire la sicurezza degli impianti, della popolazione e dell'ambiente; il fabbricante deve adottare tali prescrizioni per dare inizio alla attività industriale. Le prescrizioni sono trasmesse al sindaco.

5. Il sindaco provvede sulla agibilità degli impianti soltanto dopo che sia decorso il termine di cui al comma 2. Le autorità competenti, nei casi previsti dall'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e negli altri casi in cui l'inizio dell'attività è subordinato al rilascio di autorizzazioni o altri provvedimenti amministrativi, decidono soltanto dopo aver acquisito copia della perizia giurata.».

Articolo 2.

1. Dopo l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. (*Nuove attività industriali - Dichiarazione*). - 1. Il fabbricante che inizia, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, una attività industriale rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 6, è tenuto alla presentazione della dichiarazione alla regione o provincia autonoma territorialmente competente e al prefetto, redatta secondo le modalità previste dai decreti di cui all'articolo 12, comma 1, e nella quale il fabbricante attesta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'osservanza delle norme generali di sicurezza previste dai decreti emessi ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

2. Copia della dichiarazione di nuove attività industriali deve essere inviata al sindaco.

3. Il fabbricante, fermo quanto previsto dal comma 4, può dare inizio all'attività industriale trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1.

4. Fatti salvi i provvedimenti di cui all'articolo 16, entro il termine di cui al comma 3 la regione, sentiti l'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco, il comandante provinciale dei medesimi, il rappresentante dei comuni interessati e dell'unità sanitaria locale competente per territorio, il direttore del dipartimento regionale ISPESL, può dettare le motivate prescrizioni necessarie a garantire la sicurezza degli impianti, della popolazione e dell'ambiente che devono essere adottate dal fabbricante prima di dare inizio alla attività industriale, e ne dà comunicazione al sindaco.

5. Le autorità competenti, nei casi previsti dall'articolo 216 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e negli altri casi in cui l'inizio dell'attività è subordinato al rilascio di autorizzazioni o altri provvedimenti amministrativi, decidono soltanto dopo aver acquisito copia della dichiarazione, integrata da quanto previsto dal comma 1, decorso il termine indicato al comma 3».

Articolo 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno, verranno indicate le norme generali di sicurezza cui devono, sulla base della disciplina vigente, attenersi tutti i fabbricanti le cui attività industriali rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, nonché i criteri di accettabilità dei rischi dalle attività industriali, le modalità con le quali il fabbricante deve procedere all'individuazione dei rischi di incidente rilevanti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano *in situ*.».

2. Le prime due righe del comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono sostituite dalle seguenti:

«3. I Ministri dell'ambiente, della sanità e dell'interno, d'intesa con le amministrazioni eventualmente interessate, di concerto:».

Articolo 4.

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole: «I Ministri dell'ambiente e della sanità» sono sostituite dalle parole: «I Ministri dell'ambiente, della sanità e dell'interno».

2. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, in fondo è aggiunto:

«nonchè stabiliscono i criteri per la loro predisposizione;».

3. All'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole: «di concerto con il Ministro della sanità» sono sostituite dalle parole: «di concerto con i Ministri della sanità e dell'interno».

Articolo 5.

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. (*Organi tecnici*). - 1. Ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali previsti dal presente decreto sono organi tecnici:

a) Istituto superiore di sanità soprattutto con riferimento alle conseguenze sull'uomo e sull'ambiente in relazione alla pericolosità delle sostanze;

b) Istituto per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro soprattutto con riferimento alla sicurezza degli impianti in relazione ai rischi di incidenti ed agli effetti sull'ambiente circostante;

c) Corpo nazionale dei vigili del fuoco soprattutto con riferimento alla sicurezza degli impianti in relazione ai rischi di incidenti ed agli interventi di emergenza;

d) Consiglio nazionale delle ricerche, nei suoi istituti specialistici soprattutto con riferimento alla previsione dei rischi industriali connessi all'impiego di nuovi materiali e nuove tecnologie.».

Articolo 6.

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. (*Istruttoria*). - 1. L'istruttoria sulle attività industriali, di cui all'articolo 4, è svolta presso i Ministeri dell'ambiente e della sanità sulla base di intese programmatiche, con l'ausilio degli organi tecnici di cui all'articolo 14 e degli organi consultivi di cui all'articolo 15.

2. Negli stabilimenti ove siano ubicati impianti o depositi sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione, si procede ad un'unica istruttoria previa comunicazione al fabbricante ed alla Regione.

3. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, designa con l'assenso dell'amministrazione di appartenenza tra i funzionari del ruolo tecnico della qualifica direttiva o dirigenziale dei Ministeri, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Consiglio nazionale delle ricerche, delle regioni, dei servizi territoriali e multizonali delle unità sanitarie locali, con competenze in materia di sicurezza delle installazioni industriali il responsabile di ciascuna istruttoria e ne dà immediata comunicazione al fabbricante.

4. Al responsabile dell'istruttoria ed agli organi tecnici di cui all'articolo 14, è trasmesso dai Ministeri dell'ambiente o della sanità il

rapporto di sicurezza, eventualmente corredato dalla perizia giurata prevista dall'articolo 9, comma 2, previo esame della conformità e della completezza dei contenuti stabiliti dai decreti di cui all'articolo 12, comma 1.

5. Il responsabile dell'istruttoria adotta ogni misura per il sollecito svolgimento dell'istruttoria.

6. Le richieste di informazioni complementari da parte degli organi tecnici devono essere trasmesse al fabbricante, in linea di massima, entro quarantacinque giorni dall'avvio formale della procedura istruttoria.

7. L'istruttore concorda con il fabbricante i tempi di risposta alle informazioni complementari di cui al comma 6 che, in linea di massima, non devono superare i quarantacinque giorni.

8. Entro centoventi giorni dalla designazione, il responsabile dell'istruttoria acquisisce le valutazioni degli organi tecnici attraverso una conferenza di servizio alla quale partecipano anche i rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle regioni, dei comuni interessati, nonché l'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco e il comandante provinciale competenti per territorio; ne raccoglie le valutazioni a verbale e compila una relazione conclusiva allegando tutte le valutazioni ed i pareri emessi durante l'istruttoria.

9. Nel caso in cui le amministrazioni e gli enti convocati non abbiano partecipato alla conferenza di servizio o abbiano omesso di esprimere le proprie valutazioni o pareri, ovvero vi abbiano partecipato tramite rappresentanti non debitamente autorizzati, l'istruttore indice entro i successivi trenta giorni una seconda conferenza per l'acquisizione delle valutazioni e dei pareri non espressi. Alla conclusione della stessa, l'istruttore provvede alla compilazione della relazione, prevista dal comma 8, segnalando la mancata partecipazione delle amministrazioni interessate ovvero la mancata acquisizione dei pareri e delle valutazioni degli organi competenti.

10. La relazione conclusiva, le valutazioni ed i pareri devono essere trasmessi agli organi consultivi di cui all'articolo 15, ai Ministeri dell'ambiente e della sanità.

11. Gli organi consultivi di cui all'articolo 15 si pronunciano a loro volta entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti.

12. I Ministeri dell'ambiente e della sanità forniscono il supporto organizzativo, tecnico e ausiliario ai responsabili dell'istruttoria».

Articolo 7.

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole: «di concerto con il Ministro della sanità» sono sostituite dalle parole: «di concerto con i Ministri della sanità e dell'interno».

2. Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, è sostituito dal seguente:

«4. Le misure integrative e modificative stabilite ai sensi del comma 1 costituiscono se necessario variante della concessione edilizia

rilasciata dal sindaco; copia del provvedimento adottato ai sensi del comma 1 è trasmesso al sindaco anche ai fini dell'aggiornamento dell'informazione alla popolazione prevista dall'articolo 11».

Articolo 8.

1. Per le attività sottoposte alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le autorizzazioni da rilasciare dagli organi competenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, sono sostituite da pareri tecnici ai fini antincendi validi anche per l'esercizio provvisorio delle attività medesime, ove previsto dalle leggi vigenti.

2. Tali pareri si intendono emessi fatta salva, nei confronti dei soggetti interessati, ogni altra e diversa disposizione derivante dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

3. Le altre autorizzazioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, non ricomprese nel comma 1, sono trasformate in atti tecnici da acquisire da parte del responsabile di istruttoria ai fini della valutazione globale della relazione conclusiva di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

Articolo 9.

1. Per le attività finalizzate alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la dotazione organica complessiva di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni, è aumentata di 110 unità.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede alla organizzazione degli uffici ed alla assegnazione del personale per le finalità di cui al comma 1, nonché alla ripartizione del personale stesso tra le varie qualifiche nei limiti delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, al netto delle somme utilizzate per la concessione dell'indennità di cui al comma 4.

3. In sede di prima applicazione del presente decreto, per far fronte alle immediate esigenze del Servizio inquinamento atmosferico, acustico e le industrie a rischio, il Ministro dell'ambiente può utilizzare, fino a un massimo di trenta unità, personale di professionalità adeguata alle diverse attività da svolgere, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione dello Stato, delle Regioni o, ove necessario, di enti pubblici anche economici.

4. Il personale di cui al comma 3 è collocato in posizione di fuori ruolo, o di comando, per un periodo non superiore a due anni e rinnovabile una sola volta per lo stesso periodo. Ad esso è corrisposta una specifica indennità da determinare con decreto del Ministro del

tesoro, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sulla base dei differenziati livelli di qualificazione professionale richiesti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 4.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ulteriori provvidenze per l'editoria».

Articolo 10.

1. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 15 della legge 28 agosto 1989, n. 305, è sostituito dal seguente: «Per le attività finalizzate alla prevenzione dei rischi di incidente rilevanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, il Ministro dell'ambiente attribuisce agli istruttori nominati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto, una specifica indennità, per ciascuna istruttoria il cui importo, da erogarsi alle conclusioni dell'istruttoria, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'ambiente».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 1.500 milioni annui a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ulteriori provvidenze per l'editoria».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI - RUFFOLO - DE LORENZO -
MARINI - BODRATO - CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.